

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ABETE Luigi - Presidente -
Dott. VELLA Paola - rel. Consigliere -
Dott. CROLLA Cosmo - Consigliere -
Dott. DONGIACOMO Giuseppe - Consigliere -
Dott. FRAULINI Paolo - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 29601/2022 R.G. proposto da:

M.S., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA BARNABA TORTOLINI N. 30, presso lo studio dell'avvocato FERRARA ALESSANDRO, (FRRLSN73C28A783W), che lo rappresenta e difende;

- *ricorrente* -

contro

MINISTERO INTERNO, QUESTURA DI AGRIGENTO, domiciliati ex lege in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, ((Omissis)) che li rappresenta e difende ope legis;

- *resistenti* -

avverso l'ORDINANZA del GIUDICE DI PACE di AGRIGENTO n. 2551/2022, depositata il 31/10/2022; udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 10/07/2023 dal Consigliere Dott. PAOLA VELLA.

FATTI DI CAUSA

1. - Con il provvedimento indicato in epigrafe, il Giudice di Pace di Agrigento ha rigettato il ricorso D.Lgs. n. 150 del 2011, ex art. 18, proposto dal cittadino tunisino M.S. avverso il decreto di respingimento c.d. "differito", ai sensi del D.Lgs. n. 289 del 1998, art. 10, comma 2 (di seguito TUI) con ordine di lasciare il territorio dello Stato entro sette giorni, emesso in data 11/08/2022 dal Questore di (Omissis), dopo che le forze di polizia lo avevano rintracciato in (Omissis), privo dei requisiti per l'accesso nel territorio italiano.

1.1. - Il giudice a quo ha innanzitutto ritenuto che lo straniero fosse stato "compiutamente informato sulla possibilità di richiedere la Protezione Internazionale" e che, come si legge nel decreto di respingimento, scritto anche in lingua araba, questi "non ha inteso avvalersene", con dichiarazioni che, in quanto rese innanzi a pubblico ufficiale "fanno fede sino a querela di falso".

1.2. - In secondo luogo il giudicante ha ritenuto che la circostanza relativa alle minacce ricevute "unitamente alla compagna a causa di un matrimonio combinato o forzato", "solo labialmente riferita, non è da sola motivo idoneo ad evitare il respingimento", essendo onere del ricorrente "allegare, produrre e dedurre tutti gli elementi ed i documenti necessari a motivare la domanda" di protezione internazionale, mentre nel caso concreto sarebbe "mancata la prova della effettività e della attualità dei paventati rischi conseguenti al rimpatrio del ricorrente, non bastando il solo fatto di essere cittadino (Omissis)".

2. - M.S. propone ricorso per cassazione in tre motivi; le amministrazioni intimatè non svolgono difese.

RAGIONI DELLA DECISIONE

2.1. - Il primo motivo, rubricato "Violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 18 ed artt. 210 e 702 bis c.p.c., in relazione del D.Lgs n. 25 del 2008, artt. 6, 7, 10, 16, 17 e 18; D.Lgs. n. 142 del 2015, artt. 9 e 14, nonché del D.Lgs. n. 268 del 1998, art. 19, art. 33 della Convenzione di Ginevra del 1951, nonché artt. 2 e 3 della C.E.D.U., in relazione agli artt. 10 e 117 Cost. (Direttive n. 2013/32/UE, art. 8, n. 2013/33 c.d. nuova "direttiva accoglienza", nonché direttiva 2013/32/UE) ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3", lamenta l'elusione della contestata "non conformità del c.d. "foglio notizie" agli obblighi di piena e completa informativa in merito alle modalità, procedura, organi, benefici e vantaggi connessi alla domanda di riconoscimento della Protezione Internazionale" - "foglio notizie" di cui era stata appositamente chiesta l'esibizione ex art. 210 c.p.c., dinanzi al giudice di pace - con conseguente mancato apprezzamento del fatto che lo straniero non avrebbe compreso quali fossero le conseguenze della sua descrizione come semplice "migrante economico".

2.2. - Il secondo mezzo, rubricato "Violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 18, del D.Lgs. n. 268 del 1998, art. 10, comma 2, lett. b) e art. 19, art. 132 c.p.c., comma 4 e art. 156 c.p.c. ed art. 118 disp. att. c.p.c., in

relazione agli artt. 6,7, 8 e 9 della direttiva 2013/32/UE ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5", lamenta che il giudice di pace nulla ha osservato in merito alla denunciata incompletezza del "foglio-notizie" di cui era stata chiesta l'esibizione ex art. 210 c.p.c., limitandosi a rilevare che lo straniero non avesse inteso presentare la domanda di riconoscimento della protezione internazionale, ma così rendendo una motivazione apparente, con conseguente nullità del provvedimento.

2.3. - Il terzo motivo denuncia "Violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. n. 268 del 1998, art. 19, art. 33 della Convenzione di Ginevra del 1951 ed art. 3 della C.E.D.U. in relazione al D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 18, ed art. 112 c.p.c., in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3", per non avere il giudice di pace valutato la violazione del principio di non refoulement, ritenendo implicitamente, ed erroneamente, che la mancata presentazione della domanda di protezione internazionale esoneri l'autorità giudiziaria preposta alla convalida del provvedimento di respingimento dall'esaminare il concreto pericolo per lo straniero di essere esposto a trattamenti inumani o degradanti in caso di rimpatrio.

3. - I motivi, i primi due dei quali possono essere esaminati congiuntamente in quanto connessi, sono fondati.

4. - Da tempo questa Corte insegna che, qualora vi siano indicazioni che cittadini stranieri o apolidi, presenti ai valichi di frontiera in ingresso nel territorio nazionale, desiderino presentare una domanda di protezione internazionale, le autorità competenti hanno il dovere - fondato dapprima sull'interpretazione conforme alle direttive Europee in corso di recepimento e costituzionalmente orientata al rispetto delle norme interposte della CEDU, come a loro volta interpretate dalla Corte sovranazionale, e poi sul D.Lgs. n. 142 del 2015, art. 1, comma 2, e art. 3 (di attuazione dell'art. 8 della Direttiva del Consiglio CEE 26/06/2013 n. 32) - di fornire loro informazioni sulla possibilità di farlo, garantendo altresì i servizi di interpretariato necessari per agevolare l'accesso alla procedura di asilo, a pena di nullità dei conseguenti decreti di respingimento e trattenimento, dovendo, altresì, il giudice statuire sulla dedotta illegittimità del provvedimento cagionato da siffatta omessa informazione (Cass. 10743/2017, 5926/2015).

4.1. - Dinanzi al giudice di pace il ricorrente ha espressamente dedotto di essere fuggito dalla Tunisia, unitamente alla propria compagna, proprio con l'intento di presentare domanda di protezione internazionale - volendo sottrarsi a minacce di morte, violenze e soprusi subiti da parte della famiglia di lei, contraria alla loro unione in matrimonio per le sue umili origini - ma di essersi visto notificare il decreto di respingimento "all'esito di un breve e superficiale colloquio con personale in borghese della Polizia di frontiera che gli ha semplicemente chiesto il motivo per il quale era fuggito dal Paese di provenienza limitandosi a prendere atto della mancata volontà di presentare la domanda di protezione internazionale, contravvenendo agli obblighi di natura comunitaria di spiegare compiutamente per il tramite di interpreti e/o mediatori culturali la normativa, i benefici e i diritti connessi alla domanda di riconoscimento della protezione internazionale, nel che il presunto rifiuto manifestato e riportato nel c.d. foglio notizie non corrisponde assolutamente alla effettiva volontà dell'odierno ricorrente"; lo stesso ricorrente ha altresì chiesto espressamente al giudice di pace l'emanazione di un ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c., del "foglio notizie", proprio per il riscontro delle contestazioni mosse circa la violazione dell'obbligo delle autorità di pubblica sicurezza, imposto dall'art. 8 della Direttiva del Consiglio CEE 26/06/2013 n. 32, attuato nel D.Lgs. n. 142 del 2015, art. 1 comma 2, e art. 3, di informare adeguatamente lo straniero circa il diritto di chiedere la protezione internazionale.

4.2. - A fronte di tali specifiche contestazioni, circostanziate in diritto e in fatto, il giudice a quo si è limitato a rilevare che nel decreto di respingimento si legge che "il cittadino straniero, compiutamente informato sulla possibilità di chiedere la Protezione Internazionale, non ha inteso avvalersene" e che "si tratta di dichiarazioni rese innanzi ad un pubblico ufficiale e, pertanto, evidente è la natura di atto pubblico fidefacente, per cui quelle dichiarazioni fanno fede sino a querela di falso", senza nulla dire, però, circa la lamentata difformità del "foglio notizie" - di cui era stata appositamente chiesta l'esibizione per il riscontro del lamentato deficit informativo - rispetto alle prescrizioni normative di carattere sovranazionale e nazionale; né risulta decisivo che il decreto di respingimento sia stato scritto anche in lingua araba, trattandosi proprio del provvedimento impugnato dallo straniero, le cui rimostranze si appuntavano sulla fase istruttoria precedente.

Di qui la fondatezza dei primi due motivi.

5. - In ogni caso, e così passando al terzo, è parimenti costante l'insegnamento di questa Corte per cui la mancata presentazione della domanda di protezione internazionale da parte dello straniero non vale ad escludere l'obbligo in capo al giudice di pace - in forza del suo dovere di cooperazione istruttoria in merito al divieto di respingimento previsto dall'art. 19, comma 1, TUI - di valutare il concreto pericolo, prospettato dall'opponente, di essere sottoposto a persecuzione o a trattamenti inumani o degradanti in caso di rimpatrio nel paese di origine, in quanto la norma di protezione introduce una misura umanitaria a carattere negativo, che conferisce al beneficiario il diritto a non vedersi nuovamente immesso in un contesto ad elevato rischio personale (Cass. 10448/2023, 21716/2022, 9762/2019, 3898/2011), essendo a tali fini sufficiente, in sede di opposizione alla misura lato sensu espulsiva, che lo straniero opponente assolva l'onere di allegazione del concreto pericolo in discorso (Cass. 3875/2020).

5.1. - Di recente si è poi precisato che il divieto di espulsione o di respingimento di cui all'art. 19 TUI impone al giudice di pace, in adempimento del suo obbligo di cooperazione istruttoria, di esaminare e di pronunciarsi sull'allegata sussistenza dei divieti di espulsione sanciti non solo dal comma 1 ma anche dal comma 1.1. - (nel testo vigente "ratione temporis") introdotto dal D.L. n. 130 del 2020, convertito con modifiche dalla L. n. 173 del 2020 - con la conseguenza che, ove sia allegato il rischio di violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare, la valutazione deve avere riguardo anche al criterio dell'effettivo inserimento sociale in Italia (Cass. 8724/2023).

5.2. - Sulla stessa linea interpretativa è stata da ultimo cassata la decisione con la quale il giudice di pace si era limitato ad esaminare le dichiarazioni dell'opponente al momento dell'intervista, senza valutare la sussistenza dell'eventuale divieto di espulsione o respingimento, in violazione del dovere di cooperazione istruttoria cui era tenuto al pari del giudice della protezione internazionale (Cass. 15843/2023).

5.3. - Nel caso in esame il giudicante non ha ritenuto sufficiente l'onere di allegazione, sicuramente assolto dallo straniero, ma ha rilevato la mancanza della "prova della effettività ed attualità dei paventati rischi conseguenti al rimpatrio del ricorrente", senza però dare atto dell'assolvimento del proprio dovere di cooperazione istruttoria in merito al principio di non refoulement previsto dal più volte citato art. 19, dovere che resta violato, al pari di quanto vale per il giudice della protezione internazionale (Cass. 33166/2019, 4230/2013), in caso di difetto totale di accertamento istruttorio ufficioso sulla situazione dedotta, ravvisabile laddove nessuna fonte informativa sia stata indicata dal giudice oppure sia stata indicata in modo del tutto inidoneo ad individuarla (Cass. 25440/2022); si tratta invero di un error in procedendo che si traduce automaticamente in un pregiudizio in re ipsa del diritto all'effettività della difesa e del ricorso (ex art. 13 CEDU e art. 46 della direttiva 2013/32/UE), garantita mediante l'attività officiosa di ricerca di informazioni pertinenti ed aggiornate e mediante il loro esplicito inserimento nel percorso logico della motivazione (Cass. 15871/2023).

6. - L'ordinanza impugnata va quindi cassata con rinvio per nuovo esame del ricorso, alla luce dei principi sopra richiamati, oltre che per la statuizione sulle spese del presente giudizio di legittimità.

7. - A norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52, va disposta l'omissione delle generalità e degli altri dati identificativi in caso di diffusione del presente provvedimento.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa l'ordinanza impugnata e rinvia al Giudice di Pace di Agrigento, in persona di diverso magistrato, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Dispone che, ai sensi del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52, siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti in caso di diffusione del presente provvedimento.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 10 luglio 2023.

Depositato in Cancelleria il 6 ottobre 2023